

TRUST E IMPOSTE SULLE DONAZIONI: NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

(BREVE COMMENTO ALLE DUE RECENTI PRONUNCE TRIBUTARIE DI LODI E DI FIRENZE)

Due recenti sentenze, pronunciate delle Commissioni tributarie provinciali, rispettivamente di Lodi¹ e di Firenze², accogliendo le tesi dei contribuenti, hanno fatto chiarezza su alcuni aspetti fiscali inerenti l'istituto del *trust*.

La fattispecie sottoposta alla cognizione della Commissione tributaria provinciale di Lodi verte sull'istituto del *trust* cosiddetto commerciale, nello specifico una società aveva conferito il proprio patrimonio in *trust*, i *trustees* erano stati incaricati di procedere alla liquidazione dello stesso e di ripartire l'attivo, così monetizzato, tra i creditori ed i soci, individuati a tal proposito quali soggetti *beneficiaries* del *trust*.

La Commissione ha ritenuto non applicabile, al caso esaminato, l'imposta sulle donazioni ed ha giustificato tale decisione argomentando che l'operazione summenzionata non era destinata a generare alcun vincolo di destinazione sui beni conferiti, tale da risultare rilevante ai fini fiscali, non si originava alcun arricchimento patrimoniale in capo ai beneficiari e nel caso concreto veniva meno anche lo spirito di liberalità, il cosiddetto *animus donandi*, elemento caratterizzante ed indefettibile degli atti a titolo gratuito in generale e nello specifico delle donazioni.

Conseguentemente la Commissione ha affermato che l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni non può essere generalizzata ed applicata a qualsiasi atto costitutivo di *trust*, bensì andrà valutata caso per caso, tenendo conto di quelli che sono la natura e gli effetti destinati a prodursi a seguito della costituzione dell'atto stesso.

Altra precisazione importante, formulata dal Collegio, riguarda il fatto che nell'ipotesi di cui sopra non solo i *trustees* sarebbero stati legittimati ad agire ma anche il notaio rogante è legittimato ad impugnare l'avviso di liquidazione dal momento che questi è tenuto al pagamento dell'imposta principale di Registro.

La decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze ha annullato l'avviso di liquidazione, relativo ad un trasferimento immobiliare in un *trust* caratterizzato dal fatto che i beneficiari dello stesso fossero sospensivamente condizionati.

Analogamente a quanto espresso dai colleghi lombardi, seppur in relazione ad una differente fattispecie, i Giudici toscani hanno ribadito, con argomentazioni non dissimili, quanto trattato poc'anzi, ribadendo il fatto che, una volta realizzato il programma predisposto dal *settlor*, con conseguente attribuzione dei beni segregati nel *trust fund* ai beneficiari da parte del *trustee*, si realizzerà il presupposto impositivo; nel caso in esame solamente al verificarsi della condizione sospensiva scatterà l'obbligo di denuncia, con conseguente pagamento delle imposte dovute; non prima.

¹ Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, sez. I, 11 e 12 gennaio 2009.

² Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sez. VIII, 12 febbraio 2009.

Possiamo quindi concludere che le argomentate motivazioni delle sentenze summenzionate si collocano in netto contrasto con gli orientamenti propri dell'Amministrazione Finanziaria³, secondo i quali la tassazione del *trust* debba avvenire all'atto dispositivo dei beni e non al momento in cui si procede all'attribuzione degli stessi a favore dei beneficiari.

³ Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E, Roma 06/08/2007.